

NOTE DELLA CONFEDERAZIONE COBAS SUI DISEGNI DI LEGGE
N°1148 E 1670 "REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO
ORARIO", PRESENTATE NELL'AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE
LAVORO DEL SENATO IL 25.2.2015

La Confederazione Cobas auspica che si giunga anche in Italia a quanto già vige in Europa, almeno dal dopoguerra, ad una legge che rispetti i principi basilari della nostra Costituzione (artt. 1,2,3,31,32,35,36,37,38) e del modello sociale europeo in merito al "reddito sociale o reddito minimo garantito". Ovvero, a quella misura di solidarietà(nell'attesa che vengano rimosse le cause della disoccupazione e dell'esclusione sociale) che qualifica il modello europeo nella tutela della dignità delle persone , sancito come valore fondante dell'Unione dall'art.2 del Trattato TUE e ribadito dalla Carte di Nizza artt.1 e 34.

Già nel 1992 la Commissione UE adottò la Risoluzione 441 che definiva il "reddito minimo garantito, un diritto sociale fondamentale", invitando gli stati membri a dotarsi di leggi in tal senso(in ciò amplificato dalla " Lisbon Agenda" e da " Europa 20+20" prevedente la " riduzione di 20 milioni di poveri nella UE").

Ancora nell'ottobre 2010, una Risoluzione del Parlamento UE sottolineava l'urgenza dell'introduzione in tutti gli stati di normative di " garanzia del reddito minimo per quanti sono a rischio di esclusione sociale", in modo da garantire almeno un reddito pari al 60% della media salariale del paese, oltre ad altro sostegno per l'affitto, le bollette, i trasporti, la sanità".

La Risoluzione precisava che la " misura costituisce un diritto fondamentale, tale da evitare forme di controllo e condizionamento incompatibili con la dignità personale(vedi obbligo a lavori non coerenti con mansioni e titolo di studio) " .

Ma la Risoluzione UE è rimasta purtroppo solo un "invito circostanziato", tuttora non accolto dallo stato italiano, tale da pensare ed agire per una Direttiva UE che finalmente si imponga, in quanto :

- paesi come Italia, Grecia, Ungheria, in mancanza di una regolamentazione obbligatoria potrebbero soprassedere da attuarla , come hanno fatto finora;
- in alcuni stati vengono applicati " redditi inadeguati ai bisogni primari" : nella crisi la tendenza è a tagliare ulteriormente;
- alcuni paesi prevedono controlli e obblighi incompatibili con la natura fondamentale del diritto, tale che il " reddito minimo" finisce con l'essere una misura di " workfare" , piuttosto che di welfare inclusivo.

La Confederazione Cobas, già negli anni '90 in alcune sue componenti e dal 2002 nel suo insieme ha contribuito a rivendicare l'obiettivo del "reddito sociale" a fronte della penuria di lavoro-reddito e della dilagante precarietà dell'esistenza, procurata anche da inique leggi, quali " il pacchetto Treu, la legge Biagi, ed oggi il Jobs act " .

La Confedreazione Cobas ha contribuito alla formulazione della proposta di legge presentata 13 anni fa alla Camera , dal titolo " Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà"(vedi allegato) e alla conseguente campagna di ausilio che ha toccato tutte le regioni e gran parte dei paesi, soprattutto a Sud e nelle Isole.

Fino al risultato concreto, che si è finalmente conquistato nella R.Lazio con la Legge Regionale 4/2009, che ha introdotto e applicato per la prima volta in Italia il " reddito minimo garantito"(vedi allegato).

Questa legge ha sancito alcuni principi fondamentali :

- l'universalità del diritto,inteso a conseguire il reddito minimo, non necessariamente legato alla perdita del lavoro:
- il diritto individuale, slegato dalla composizione familiare :
- un condizionamento attenuato, che rispetti le capacità professionali e il titolo di studio;
- la direzione-controllo pubblici degli Enti Locali nell'individuazione degli aventi diritto;
- la necessità che gli Enti Locali "aggiungano reddito indiretto" a sostegno di affitto,bollette,trasporti,sanità,etc.

L'idea guida è stata quella di affermare il diritto al reddito "quale diritto di cittadinanza", tale da sottrarre il disoccupato,l'inoccupato, il precario, dal ricatto di accettare "qualsiasi offerta lavorativa" , non rispettosa delle proprie capacità dimostrate nell'occupazione precedente.

I Disegni di Legge in discussione c/o la Commissione Lavoro del Senato, pur apprezzabili di fronte agli abissali ritardi e al vuoto esistente ,non rispondono pienamente ai requisiti da noi enunciati e rivendicati.

Mancano ancora i caratteri fondativi " dell'individualità e della congruità" , ovvero la necessità di un provvedimento che non risponda in termini assistenzialistici alla povertà, bensì contribuisca ad avviare la risoluzione della precarietà.

L'universalità del diritto spetta all'individuo e non alla composizione familiare : in Francia, è possibile usufruire di un anno e più di reddito minimo per " potersi preparare ad un concorso, per preparare esami universitari, per formarsi in vista di una nuova e migliore occupazione subordinata o autonoma, e altro ancora" .

L'attivazione del reddito minimo va garantita ai "residenti" e non esclusivamente ai cittadini o a chi ottiene cittadinanza.

Alla soglia del reddito minimo vanno portati ad usufruirne tutte le persone che ne sono al di sotto : i i/le pensionati/e di invalidità, altre pensioni da lavoro, casalinghe, etc.

La congruità, deve ammettere la disponibilità a " lavori equivalenti a mansioni già svolte e al titolo di studio" e non l'obbligo a subire qualsiasi lavoro, quali ad esempio quelli previsti dall'accordo stipulato il 20.1.2015 tra Ministero Lavoro,Anci e 3° Settore " Protocollo d'intesa per promuovere la diffusione e l'attualità di iniziative sperimentali, finalizzate al coinvolgimento di persone

beneficiate di strumenti di sostegno al reddito , in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni e Enti Locali.

Ci auguriamo che questo indirizzo interlocutorio espresso con queste note trovi accoglienza, nell'interesse dell'enorme platea di disgraziati che attendono questo provvedimento , in funzione della possibilità di non essere costretti a mendicare la sola sussistenza, bensì di trovare ancora la forza di lottare per la propria dignità e per il benessere collettivo.

Quanto poi al " Salario Minimo Orario" (SMO) - art. 19 del disegno di legge n°1148 - rimangono le preoccupazioni legate alle vicende in corso che vedono da parte governativa agire lo smantellamento di ciò che è stato il Diritto del Lavoro, con annessi Statuto dei Lavoratori e Contrattazione Collettiva.

In merito a quest'ultima, è progressiva la volontà di parte padronale di cancellare la " funzione solidale" rappresentata dai Contratti Nazionali, Nello specifico , questa prendeva corpo a partire dall'aggiornamento della " parte economica"(a partire dagli aumenti salariali sui minimi, e il relativo aggancio ad altri istituti contrattuali) su cui si innervava la " parte normativa", che fungeva da corollario all'intero impianto contrattuale.

Se si giunge a fissare per legge il " Salario minimo orario" (e il suo adeguarsi nel tempo) c'è il severo rischio della perdita della contrattazione, sia della parte economica che di quella normativa, ovvero la decadenza del Contratto Collettivo di Lavoro.

Quanto avviene nel Gruppo FCA(già Fiat) sta lì a testimoniare. Prima con lo sganciamento dal Contratto Metalmeccanici per quello di " Gruppo Fiat"(con minimi salariali inferiori al CCNL) poi, con i soli " contratti di stabilimento" e relativa perdita della parte normativa solidale, ora applicata adeguando il solo interesse aziendale.

Se lo spirito contenuto dall'art. 19, quello di fissare in 9E(lordi) il minimo valore orario della forza lavoro di qualsiasi fattispecie contrattuale, rappresenta una buona intenzione, la sua applicazione di fronte alla totale lesione dei diritti dei lavoratori e al dilagante "lavoro nero", rimane incerta e/o sconfessata.

Ad ogni modo, non va proceduto per " legge delega al governo", visto il drastico uso che ad esempio ne ha fatto il governo della delega sul Jobs act, dove non ha minimamente tenuto conto del parere unanime delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, in merito alla cancellazione della norma relativa ai " licenziamenti collettivi".

Roma 25 feb 2015

CONFEDERAZIONE COBAS

VIII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 marzo 2009 ha approvato la deliberazione legislativa di iniziativa della Giunta regionale concernente:

**“ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO.
SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI DISOCCUPATI,
INOCCUPATI O PRECARIAMENTE OCCUPATI ”.**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'art. 71 del Regolamento del Consiglio regionale.



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana**

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 5 e dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 9 della presente legge.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) reddito minimo quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;
 - b) disoccupati coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
 - c) inoccupati coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
 - d) lavoratori precariamente occupati coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144);
 - e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
 - f) centri per l'impiego le strutture previste dall'articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 3

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:
 - a) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - b) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 7. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'articolo 4 una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo, di cui all'articolo 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge finanziaria un apposito capitolo di bilancio, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:

- a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 quater, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale);
- b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;
- c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
- d) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
- e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, titolari di contratto di locazione.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE

Guido Milana

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3:
 - a) i disoccupati;
 - b) gli inoccupati;
 - c) i lavoratori precariamente occupati;
 - d) i lavoratori privi di retribuzione.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
 - a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
 - b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
 - c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
 - d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza e, per il Comune di Roma, ai municipi di residenza, i quali provvedono a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE

Guido Milana

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:

- a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
- b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 7
(Regolamento regionale)

1. La Regione con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:

- a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
- b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;
- c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
- d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'articolo 9;
- e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE

Guido Milana

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
- b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'UPB F31, un apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo regionale per il reddito minimo garantito", con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2010 e 2011.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'importo di 20 milioni di euro relativo all'anno 2009, mediante una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno dei capitoli H41135 e F31538 e nel contempo mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502;

b) per l'importo pari a 10 milioni di euro, relativo alle annualità 2010 e 2011, mediante una riduzione di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, del capitolo T27501, lettera a) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, del capitolo T25502.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell'ambito dei territori di loro competenza.




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Guido Milana

Art.10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Anna Evelina Pizzo)



IL PRESIDENTE


(Guido Milana)



Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO ALLA
AD INTERIM

(Dott. Onorifino Ortesello)



CAMERA DEI DEPUTATI N. 2575

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTO, BULGARELLI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BANTI, BELLINI, BUFFO, CAMO, CARBONELLA, CEREMIGNA, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, FIORONI, FRIGATO, LOIERO, MEDURI, PECORARO SCANIO, RIZZO, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, TIDEI, ZANELLA

Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro
la disoccupazione e la precarietà del lavoro

Presentata il 26 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo che qui si propone all'esame della Camera dei deputati riproduce la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito sociale minimo che, depositata presso la Corte di cassazione nel corso del 1998, raccolse circa 63.000 firme di cittadini, e fu pertanto depositata dal Comitato promotore presso la Camera dei deputati, il 7 dicembre 1999.

Riteniamo istituzionalmente produttivo sottoporre all'esame delle Camere una proposta di legge nata nella società italiana, e rispondente ad esigenze vivamente avvertite, affinché, nel confronto con altre iniziative legislative parlamentari, possa maturare una soluzione condivisa ad un tema ormai ineludibile.

Il Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare era costituito dal CESTES, dalla rivista «Proteo», dall'Unione popolare, dall'Associazione progetto diritti, dal Centro sociale Intifada e da altre numerose realtà sociali dell'associazionismo e del sindacalismo di base, che dal 1997 ad oggi hanno costituito una rete nazionale di mobilitazione, di iniziativa politico-culturale e di confronto con le istituzioni. La proposta di legge nasce dall'elaborazione del CESTES, diretto dal professor Luciano Vasapollo.

Da circa venti anni è in atto un forte processo di finanziarizzazione dell'economia; processi di globalizzazione a connotati finanziari che perseguono la loro logica interna tendente alla massimizzazione

dei profitti complessivi, attraverso incrementi di dividendi, interessi e capital gain, a scapito della remunerazione del fattore lavoro, dell'occupazione e delle condizioni di vita di tutti i lavoratori, occupati e non. Il risultato più immediato è l'aumento della disoccupazione che va assumendo sempre più carattere strutturale, incrementando la schiera dei precari, dei marginali, degli emarginati, della disoccupazione occulta, i disoccupati non ufficiali, «precarizzando» in tale modo la qualità generale della vita.

Si sottolinea che la previsione di un reddito sociale minimo vuole contrapporsi a queste tendenze attraverso la riqualificazione di tutti gli strumenti di protezione sociale e l'aumento dei livelli delle pensioni sociali e minime, unificando e rilanciando l'iniziativa dei nuovi soggetti del lavoro, del non lavoro, del lavoro negato, dai disoccupati, ai precari, ai pensionati, rafforzando nel contempo la capacità contrattuale della forza lavoro occupata.

Si è in una fase di passaggio epocale nella trasformazione delle modalità di sviluppo nel nostro Paese; una fase in cui si stanno velocemente affacciando sulla scena economico-sociale nuove soggettualità, nuove povertà e quindi nuove figure da riaggregare. È quindi a partire dalle nuove soggettualità del conflitto sociale che si può riorganizzare, secondo il Comitato promotore, l'unità di interessi del mondo del lavoro, la solidarietà e la forza che negli anni '60 e '70 la classe operaia si era data a partire dall'organizzazione in fabbrica.

Si propone così una iniziativa politica (che va portata a livello europeo) sulla salvaguardia e sulla rivendicazione di distribuzione del reddito a tutti i lavoratori, occupati e non, dell'intero spettante salario sociale prodotto, tralasciando le richieste assistenziali e ultraliberiste basate su rapporti e contrattualizzazioni individuali e sulle forme di elargizione caritatevole di «soccorso agli esclusi». La costruzione di un'Europa del lavoro e delle socio-compatibilità solidali ha bisogno di ridistribuire reddito e ricchezza attraverso un fisco che aumenti la massa dei contribuenti, con-

traendo l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, colpendo i capitali speculativi, i movimenti di capitale all'estero, tassando quei tipi e modalità di innovazione che provocano disoccupazione.

La proposta di legge prevede un importo del reddito sociale minimo di 8 mila euro annui (non soggetti a tassazione); i requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza in Italia da almeno due anni, l'iscrizione agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 da almeno un anno, un reddito imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, e l'appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro in caso di nuclei composti da due persone, a 30 mila per nuclei di tre persone e, per ogni componente ulteriore, l'aumento di 4 mila euro per ciascuno. L'importo indicato del reddito sociale minimo va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT; è prevista inoltre la riduzione del 50 per cento dell'importo nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorative che produce un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo e la decadenza dal percepimento dello stesso nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno; ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo deve essere calcolato ai fini pensionistici e prevede inoltre in favore di soggetti titolari di tale reddito forme di reddito indiretto e differito attraverso l'accesso gratuito ai servizi fondamentali (trasporti urbani, servizio sanitario, studi, eccetera) e il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas, luce, acqua, telefono e rifiuti, oltre a un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Esiste, com'è ovvio, il problema dell'individuazione delle risorse necessarie per le spese derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, quantificate in

circa 30 milioni di euro annui. Si propone di reperire tali risorse esclusivamente attraverso varie forme di tassazione sui capitali. Un terreno, infatti, praticabile, è quello di applicare una efficace imposta patrimoniale, di colpire le rendite finanziarie e i grandi patrimoni, di tassare realmente e uniformemente i guadagni in conto capitale (*capital gain*), di ridurre le agevolazioni e i trasferimenti alle imprese. Si tratta di reperire, quindi, le risorse finanziarie per l'istituzione del reddito sociale minimo non dalla fiscalità generale, ma dalla tassazione dei capitali, anche attraverso serie ed efficaci iniziative contro l'evasione e l'elusione fiscali, da forme di tassazione del margine operativo lordo realizzato dall'attività produttiva delle imprese private e da modalità di tassazione della speculazione finanziaria, anche in forma di una Tobin tax finalizzata alle prestazioni sociali per la povertà, per la disoccupazione nonché per creare nuovi posti di lavoro a pieno salario e pieni diritti. Sono tutte indicazioni che andranno naturalmente approfondite nel dibattito parlamentare.

La proposta di legge non mira ad inserire elementi di «assistenzialismo», ma si muove nell'ambito delle diverse

battaglie per la piena e buona occupazione, a partire dalla constatazione che la politica legislativa negli ultimi anni, tendente alla flessibilizzazione e alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, non ha portato ad un incremento dei livelli occupazionali, ed ha avuto anzi effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro.

Nel momento in cui si discute del futuro dell'Europa, la proposta di legge costituisce anche un appello all'Europa sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito sociale minimo per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati; una battaglia civile europea, in armonia con la previsione della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, resa esecutiva dalla legge n. 30 del 1999, per il lavoro, per la dignità di ogni cittadino.

Auspichiamo che attraverso l'introduzione del reddito sociale minimo si avvii una nuova stagione di riforme con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva, gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno, a pieno salario, e diritti garantiti nonché la lotta alla disoccupazione e alla povertà in generale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Requisiti soggettivi di accesso).

1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Importo del reddito sociale minimo).

1. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8 mila euro.

2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

ART. 3.

(Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo).

1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Rivalutazione del reddito sociale minimo).

1. L'importo del reddito sociale minimo indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

ART. 5.

(Riduzione del reddito sociale minimo).

1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

CAPO II
SANZIONI

ART. 6.

(Sanzioni amministrative).

1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, è soggetto ad una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

ART. 7.

(Decadenza).

1. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8.

(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

2. È previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale.

4. I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per la copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.

2. Per la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti

ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.114 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico livello del 30 per cento;

c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con previsione di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

e) l'istituzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.